
DL FISCALE 84/2025: SCARSO IMPATTO FINANZIARIO, RIDUCE IL PRINCIPIO DI EQUITÀ, PREMIA I FURBI, ALLENTA I CONTROLLI

Con 147 voti favorevoli, 87 contrari e 5 astenuti, **la Camera dei deputati ha dato il via libera** al decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, recante **disposizioni urgenti in materia fiscale**. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Il Partito Democratico ha votato contro, ritenendo questo provvedimento una sorta di maquillage normativo, con un **impatto finanziario irrisorio**, che produce alcuni aggiustamenti di natura tecnica ma contiene numerose **ambiguità** e desta molte **preoccupazioni**.

Con questo decreto si assiste a un **continuo smantellamento del principio di equità**, a vantaggio di evasori, speculatori e gruppi di interesse. **Si allentano ancora i controlli** e si rendono più difficili le operazioni di verifica.

Tra le **maggiori criticità** del provvedimento, il PD ha evidenziato: la possibilità di portare in deduzione le **spese di viaggio, vitto e alloggio**, sostenute all'estero anche se effettuate con mezzi **non tracciabili**; lo **scudo ai controlli** dell'amministrazione finanziaria sulle operazioni straordinarie concernenti l'esercizio associato di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute qualora generi plusvalenze, stabilendo che tali operazioni non costituiscono fattispecie rilevante in termini di abuso del diritto; le **modifiche alla disciplina sulla riportabilità** delle perdite fiscali per i soggetti passivi Ires che propongono una determinazione forfettaria del valore nominale dei conferimenti degli ultimi 24 mesi, alterando in modo soggettivo il valore netto patrimoniale su cui si basa la determinazione delle perdite da riportare, con il rischio concreto di manipolazioni fiscali con finalità elusiva.

Durante l'esame in Commissione, inoltre, sono stati approvati ulteriori emendamenti della maggioranza che **aggravano le criticità** del provvedimento.

In particolare: **l'articolo 1-bis** opera, a partire dall'anno di imposta 2025, una delimitazione dei soggetti obbligati al **regime dell'addizionale Irpef sui compensi variabili** (bonus e stock options) percepiti dai dirigenti del settore finanziario, il quale si applica **soltanto a coloro che rivestono ruoli dirigenziali** nel settore finanziario o in società di partecipazione finanziaria con un impatto sui conti pubblici di circa 1 milione di euro l'anno; **l'articolo 12-bis**, prevede **l'estinzione dei giudizi pendenti** aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, con il versamento della prima o unica

rata delle somme dovute e con la conseguente inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Mascherato da provvedimento tecnico, c'è inoltre ***l'ennesimo condono fiscale***. L'articolo 12-ter infatti reintroduce ***l'imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili*** dei soggetti che aderiscono al ***concordato preventivo biennale 2025-2026***, consentendo ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale Isa di adottare il regime di ravvedimento speciale versando, in massimo dieci rate mensili, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive per le annualità dal 2019 al 2023 e consentendo a coloro che già avevano aderito al precedente ravvedimento speciale per le annualità fino al 2022 di poter sanare i mancati versamenti del 2023.

Non solo, il decreto considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e Irap presentate entro l'8 novembre 2024 e con un emendamento della maggioranza si stabilisce che tale previsione rileva anche ai fini del concordato preventivo biennale.

Grave, inoltre, l'indebolimento della macchina dei controlli con ***nuove limitazioni all'azione dell'Amministrazione finanziaria*** la quale è obbligata a motivare nell'atto di autorizzazione e nel processo verbale le circostanze e le condizioni che giustificano un accesso ai fini di verifica fiscale.

Il PD, prima in Commissione e poi in Aula, ha presentato sia ***emendamenti soppressivi*** per eliminare le principali criticità del provvedimento, sia per avanzare alcune ***proposte*** a favore del Terzo Settore.

In Commissione è stato approvato un emendamento PD che fa salvi i Comuni che hanno adottato per l'anno 2025, la delibera relativa alle aliquote Imu con l'elaborazione di un prospetto difforme da quello previsto dal Ministero concedendo loro la possibilità di sanare il vizio di forma con una nuova delibera entro il 15 settembre.

I pochi aspetti di buon senso contenuti nel decreto, come ad esempio alcune norme antielusive che estendono la tracciabilità dei pagamenti e riportano nella base imponibile alcune categorie di plusvalenze; la previsione della data, al 1° gennaio 2026, per l'entrata in vigore della riforma del Terzo Settore dando seguito alla *comfort letter* notificata dalla Commissione europea; le disposizioni in tema di agevolazioni sulle accise, che estendono i benefici fiscali per il gasolio anche al biodiesel o l'anticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione nonché l'emendamento approvato in Commissione che evita il pagamento retroattivo dell'Imu relativo agli impianti sportivi gestiti da associazioni e società sportive con modalità non commerciali, ***non spostano il giudizio*** sul provvedimento che ***resta fortemente negativo***.

Durante la *dichiarazione di voto finale*, **Claudio Stefanazzi** ha detto che "Questo decreto non è un intervento fiscale, è un manifesto ideologico per un'Italia dove ***la fedeltà fiscale è una pratica da fessi***, dove la tracciabilità è un fastidio, dove il merito fiscale non è pagare le imposte, ma trovare una ***scorciatoia*** adeguata e conveniente. È un provvedimento, purtroppo, che ***sfregia e insulta i lavoratori dipendenti***, i pensionati e le imprese oneste che pagano tutto e subito, mentre altri, con ***l'ennesimo condono***, potranno cavarsela con una pacca sulla spalla. (...) Questo provvedimento è una prova schiacciante del tentativo del governo di ***fare disperatamente l'occhiolino ai furbi*** per lucrare consenso, mentre

*l'immaginifico sistema di riforme epocali promesse in campagna elettorale si è arenato di fronte alla divisione delle forze della maggioranza. (...) Il Partito Democratico voterà contro questo decreto, lo faremo con convinzione, perché è nostro dovere **opporci a una visione regressiva, disuguale e miope della fiscalità**".*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale" [AC 2460](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla VI Commissione Finanze.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi (art. 1, co. 1-9)

L'articolo 1, commi da 1 a 9, introduce delle modifiche volte a **circoscrivere l'obbligo di tracciabilità** delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini Irpef, Ires e Irap) ai pagamenti effettuati **nel territorio** dello Stato **italiano**.

Inoltre, non viene previsto alcun **obbligo per le spese sostenute all'estero**.

Si ricomprendono tra i redditi di capitale, gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di attività professionali, nonché tra i redditi diversi le **plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione**, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale.

Si stabilisce che le **operazioni straordinarie concernenti l'esercizio associato** di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute **non** costituiscono **fattispecie rilevante** in termini di **abuso del diritto**.

Interpretazione autentica sui redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili (art. 1, co. 1-bis)

L'articolo 1, comma 1-bis, inserito in sede referente, reca **un'interpretazione autentica** della disposizione che **qualifica come redditi diversi**, ai fini Irpef, i **redditi derivanti dalla concessione in usufrutto** o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.

Più precisamente, costituisce reddito diverso imponibile, ai fini Irpef, ai sensi della lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR il **corrispettivo derivante** dalla concessione o

costituzione di diritti reali di **godimento su beni immobili, nel solo caso in cui** il soggetto disponente **mantenga un diritto reale** sul bene stesso.

Qualora, invece, il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene e ove ricorrono determinati requisiti temporali, invece, tale reddito è **tassato come plusvalenza**, ai sensi delle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR.

Regime addizionale Irpef sui compensi variabili da bonus e stock options dei dirigenti del settore finanziario (art. 1-bis)

L'articolo 1-bis **delimita il regime dell'addizionale Irpef** sui compensi variabili ai soli dirigenti di **intermediari finanziari** o di società di partecipazione finanziaria, a partire dall'anno di imposta 2025

Modifiche al regime di riporto delle perdite (art. 2)

L'articolo 2 introduce delle **modifiche** alla disciplina sulla **riportabilità** delle **perdite fiscali** per i soggetti passivi Ires.

Nello specifico, la **disciplina sui limiti di riportabilità** delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze di ACE, **si estende ai conferimenti di azienda fiscalmente neutri** fuori dal perimetro di gruppo.

Inoltre, ferma restando la condizione di **superamento del c.d. "test di vitalità"**, si introduce una modifica al criterio di **determinazione del limite del patrimonio netto** entro il quale è possibile compensare le perdite fiscali **applicabile nei seguenti casi**:

- **trasferimento del pacchetto di maggioranza** delle partecipazioni fuori dal perimetro di gruppo o modifica dell'attività principale (da intendersi quale mutamento del settore economico o del comparto merceologico di operatività e non anche la mera immissione di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali);
- **operazioni di fusione e scissione societaria**, nonché di conferimento di azienda effettuate fuori dal perimetro di gruppo.

Diminuzioni occupazionali delle società collegate (art. 3)

L'articolo 3 **esclude le diminuzioni di occupati** delle **società collegate** dalla determinazione dell'incremento occupazionale, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.

Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate (art. 4)

L'articolo 4, al comma 1:

- **modifica il criterio** in base al quale l'imposta minima nazionale equivalente eventualmente assolta dalla **società controllata estera** deve essere presa in considerazione ai fine del calcolo della tassazione effettiva (lettera *a*);

- **ridefinisce il meccanismo opzionale** di determinazione della tassazione effettiva, al fine di evitare la complessità dei conteggi necessari al calcolo del livello di imposizione effettiva scontato dalle società controllate ovvero dalle stabili organizzazioni all'estero in esenzione (lettera *b*);
- **corregge il riferimento legislativo** per identificare correttamente la tipologia di intervento a cui si può ricorrere ai fini della disapplicazione della disciplina delle società estere controllate (lettera *c*);
- **consente la detrazione**, in capo al socio, dell'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata nel Paese estero e attribuita alla società estera controllata sulla base del criterio di ripartizione (lettera *d*).

Il comma 2 precisa il periodo di imposta di decorrenza delle disposizioni del presente articolo.

Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi (art. 5)

L'articolo 5 interviene sui **termini di presentazione**, da parte del contribuente, della **documentazione** idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il **disallineamento da ibridi**. Documentazione richiesta per la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione in tale materia.

Con riferimento ai **periodi di imposta anteriori** a quello in corso al 29 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del [decreto legislativo n. 209 del 2023](#) di riforma della fiscalità internazionale) si prevede che la predetta documentazione debba essere predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024 (periodo in cui ricade l'approvazione del DM 6 dicembre 2024, attuativo della disciplina sulla documentazione).

Proroga e sanatoria per l'approvazione del prospetto delle aliquote Imu (art. 6)

L'articolo 6, modificato in sede referente, **proroga al 15 settembre 2025**, soltanto per l'anno in corso, il termine per l'approvazione del prospetto delle **aliquote dell'imposta municipale** propria e dichiara la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente secondo la disciplina ordinaria.

Esenzione Imu immobili destinati allo svolgimento di attività sportive a fini non commerciali (articolo 6-bis)

L'articolo 6-bis, introdotto in sede referente, disciplina **le modalità** con cui i Comuni determinano e rendono pubblici **i corrispettivi medi delle attività sportive** svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del rispetto delle condizioni **per l'esenzione** dal pagamento **dell'Imu** per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento delle dette attività con modalità, anch'esse, esclusivamente non commerciali. Infine, detta una disciplina transitoria nelle more della definizione dei

corrispettivi medi. In ogni caso, come stabilito dall'emendamento approvato in Aula, **non si dà luogo al rimborso delle somme già versate**.

Estensione al biodiesel delle agevolazioni sulle accise (art. 7)

L'articolo 7 detta disposizioni in tema di **agevolazioni sulle accise**, estendendo **i benefici fiscali per il gasolio anche al biodiesel**, stabilendo che il programma pluriennale è esente da notifica preventiva in materia di aiuti di stato e demandando a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità.

Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo Settore (art. 8)

L'articolo 8 reca **modifiche** alla disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle **disposizioni fiscali concernenti il Terzo Settore**, a seguito della [Comfort Letter della Commissione europea del 7 marzo 2025](#).

Nello specifico, le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti del Terzo Settore entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Diversamente, l'efficacia delle disposizioni che disciplinano i titoli di solidarietà è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica (art. 9)

L'articolo 9, al comma 1, al fine di estendere l'applicazione dell'inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, **elimina i vincoli applicativi dell'inversione contabile** stessa legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.

Con una modifica aggiunta in sede referente, inoltre, si **consente di applicare il reverse charge anche alle agenzie per il lavoro**.

Il comma 2 introduce una disposizione di **coordinamento** (lettera a); chiarisce che l'opzione, affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, possa essere **facoltativamente esercitata**, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei **subappalti** (lettera b).

Disposizioni in materia di split payment (art. 10)

L'articolo 10 prevede che il meccanismo speciale di versamento **dell'Iva**, dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all'erario di **acquisire direttamente l'imposta** (c.d. **split payment**), **non si applichi più** alle operazioni nei confronti delle

società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana, a decorrere **dal 1° luglio 2025**.

Con modifica approvata in sede referente, si prevede che siano fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Modifiche in materia di accise su vino dealcolato (art. 11)

L'articolo 11 **anticipa l'entrata in vigore** delle disposizioni in materia di produzione di **alcole etilico da processi di dealcolazione**, introdotte dal decreto legislativo n. 43 del 2025, di riforma delle accise.

Disposizioni in materia di termini delle dichiarazioni 2024 (art. 12)

L'articolo 12 considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e **Irap** presentate **entro l'8 novembre 2024**, specificando che tale previsione non rileva ai fini del concordato preventivo biennale.

Interpretazione autentica in materia di definizione agevolata (art. 12-bis)

L'articolo 12-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, reca **un'interpretazione autentica in materia di definizione agevolata**, prevedendo che: ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'effettivo perfezionamento della definizione **si realizzzi con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute**; l'estinzione del giudizio sia dichiarata d'ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione; l'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per gli anni 2025/2026 (art. 12-ter)

L'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, consente ai soggetti che hanno applicato gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** e che aderiscono, entro i termini di legge, al **concordato preventivo** biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026, di **adottare il regime di ravvedimento** versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 1).

L'articolo, inoltre:

- indica il metodo di determinazione della **base imponibile** nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (**commi da 2 a 5**);

- riduce del 30 per cento le aliquote in considerazione della pandemia di Covid-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021 (**comma 6**);
- consente anche ai soggetti che negli anni tra il 2019 e il 2023 nel caso in cui hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, o che hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, laddove l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli Isa relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi, di poter usufruire del ravvedimento speciale (**commi 7, 8 e 9**);
- specifica che l'imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (**comma 10**);
- specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (**commi da 11 a 16**);
- precisa il periodo di imposta per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. In ogni caso, come stabilito dall'emendamento approvato in Aula, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, per il biennio di imposta 2025 e 2026, i **termini** di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025 **sono prorogati al 31 dicembre 2026** (**comma 17**);
- stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell'accertamento (**comma 18**);
- rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (**comma 19**);
- reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria (**comma 20**).

Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (art. 13)

L'articolo 13 **posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025** il termine di effettuazione dei versamenti inerenti alle dichiarazioni dei redditi (**Irpef e Ires**), **dell'Irap e dell'Iva** da parte dei contribuenti soggetti agli Isa e di altri soggetti, in particolare, coloro che adottano il **regime forfetario**.

Conseguentemente, per l'anno 2025 i suddetti versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi alla data del 21 luglio 2025 con applicazione della maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40 per cento.

Garanzie per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 13-bis)

L'articolo 13-bis, introdotto in sede referente, obbliga a motivare nell'atto di autorizzazione e nel processo verbale le circostanze e le condizioni che giustificano un **accesso ai fini di verifica fiscale**.

Disciplina dei benefici fiscali per le imprese sociali (art. 14)

L'articolo 14 statuisce che la disciplina concernente **l'esenzione fiscale** per le somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie delle imprese sociali o per l'incremento patrimoniale è **efficace** a partire dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2025**.

Disposizioni finanziarie (art. 15)

L'articolo 15 prevede, al comma 1, l'incremento del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025.

Entrata in vigore (art. 16)

L'articolo 16 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ossia il **18 giugno 2025**.

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione di questo decreto, **la legge di conversione**, insieme con le eventuali modifiche apportate in sede di conversione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.